

PIÙ EFFICACE LA TUTELA ANTITRUST CON IL NUOVO SEGRETO COMMERCIALE

Ogni persona fisica o giuridica può ottenere un risarcimento del danno a causa della violazione delle norme sulla concorrenza

di **Valeria Falce ***

Con la direttiva 2014/104/Ue, e il suo recepimento, si è raggiunta l'effettività delle regole antitrust nel mercato interno, consentendo ad ogni persona fisica o giuridica – consumatore, impresa e pubblica autorità – di ottenere il risarcimento del danno subito a causa di una violazione della disciplina della concorrenza.

Questo traguardo è stato faticosamente raggiunto coordinando le norme nazionali in materia di responsabilità civile e favorendo la complementarietà tra gli strumenti di *private e public enforcement* ogni volta che una condotta d'impresa, nell'ostacolare il mercato, pregiudica gli interessi economici di un soggetto di diritto.

Si è così approdati a una soluzione discutibile ma condivisa.

Alcune delle misure introdotte, infatti, si spiegano all'insegna della novità (dalla vincolatività delle decisioni antitrust di accertamento, all'introduzione di un poderoso sistema di presunzioni, all'alleggerimento dell'onere di allegazione, alle regole sul passing on, al nuovo ruolo assegnato alle autorità di concorrenza, alle previsioni in materia di prescrizione), mentre altre, come quella sul privilegio legale o sulla tutela della riservatezza dei segreti commerciali, si giustificano – almeno ad una prima lettura – all'insegna della continuità con l'*acquis communautaire* e i principi di diritto nazionale.

Senonché, la direttiva 2016/943/Ue sul segreto commerciale, appena recepita anche in Italia, e soprattutto una recente comunicazione della Commissione europea che traccia linee guida interpretative per favorire la convergenza degli indirizzi e delle prassi nell'*enforcement* del diritto dell'innovazione nell'Unione, forniscono preziosi spunti di raccordo.

Innanzitutto, la Commissione ribadisce come la nozione di informazione riservata continui a non essere omogenea, estendendosi ad ogni dato o contenuto che abbia valore economico per l'impresa ed il cui valore economico dipenda dallo stato di riservatezza a cui è assoggettato.

Se così è, è ben possibile che di fronte ad un illecito transazionale l'accesso alle prove risulti di fatto differenziato nei diversi Stati membri, potendosi richiedere il trattamento confidenziale di parte o tutti i documenti che ad avviso della o delle imprese interessate contengano appunto dati commerciali sensibili o segreti industriali e commerciali.

Ancora, la direttiva chiarisce che gli ordinamenti nazionali possono richiedere o autorizzare la disclosure di un segreto commerciale e debbano ritenere legittimo l'uso di un segreto per l'esercizio di diritti "altri", come la rivelazione di una condotta scorretta o illecita nel perseguimento dell'interesse pubblico generale.

Come conciliare dunque la tutela della riservatezza dei segreti commerciali con le esigenze pubbliche di accesso alle informazioni riservate?

Semplice, replicano le linee guida della Commissione europea, dopo aver sancito la specialità delle nuove regole europee sul segreto commerciale, che in quanto tali prevalgono sulle al-

tre che pure potrebbero essere invocate.

Prendendo a modello il diritto europeo dell'innovazione. Come la Corte sul brevetto unitario può ordinare che un soggetto terzo nominato dalla stessa Corte sia il solo a poter effettuare un'ispezione alla presenza di un professionista indipendente che assista alle operazioni nell'interesse della parte, è ragionevole che i giudici, anche in sede di *private enforcement*, possano ordinare che le informazioni più sensibili e la cui diffusione rischi di interferire sugli interessi del suo titolare vengano condivise solamente con la Corte o con soggetti terzi espressamente autorizzati, sempre che siano vincolati al segreto professionale.

È questa una soluzione che, pur puntuale, la dice lunga in termini di sistema, confermando la piena convergenza del diritto antitrust e di quello dell'innovazione non solo in punto di obiettivi ultimi (il benessere del consumatore), ma sempre più anche rispetto alle tecniche di enforcement, le quali, superando gli schemi nazionali e il relativo rigore, si proiettano oggi verso un modello unitario di stampo sostanzialistico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

* *Jean Monnet Professor in EU Innovation Policy e Università Europea*
OSSERVATORIO FONDAZIONE BRUNO VISENTINI - CERADI
A cura di **Valeria Panzironi**

